

STATUTO

INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA BOVARINA 4/A

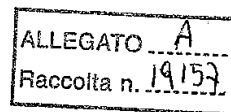
Numero REA: FO - 298780

Codice fiscale: 03390010407

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2005 - Statuto completo;	2
---	---



**STATUTO
DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

ART.N.1

E' costituita con sede in Forlì, una Cooperativa Sociale denominata: “ INTEGRA Società Cooperativa Sociale”.

La Cooperativa intende esercitare la propria attività nel settore indicato sub b) del 1° comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e potrà istituire sedi operative, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il domicilio di ogni socio si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

ART.N.2

La durata della Cooperativa è fino a tutto il 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogata, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, anche prima della data del termine.

**TITOLO II: MODELLO SOCIETARIO - PREVALENZA - SCOPI –
OGGETTO**

ART.N.3

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ART.N.4

A norma dell'art. 2514 c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali infruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. N.5

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire, senza finalità lucrative l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive, di prestazione d'opera e di servizi finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro ed all'inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate.

La Cooperativa si propone altresì di favorire l'integrazione di risorse umane ed economiche di diversa origine da destinare ad obiettivi sociali e, di svolgere una funzione di formazione professionale utile ad un successivo avviamento esterno alla Cooperativa delle persone in difficoltà.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi può svolgere la propria attività anche con terzi.

ART.N.6

La Società intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività artigianali, agricole, di prestazione d'opera, commerciali e di servizi nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente

svantaggiate in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori. In relazione a ciò la Società ha per oggetto:

1. Il recupero, lo smaltimento ed il riciclaggio di beni durevoli dismessi e di rifiuti elettrici, elettromeccanici ed elettronici che richiedono l'eliminazione e la messa in sicurezza delle sostanze dannose per l'ambiente in essi contenuti e di cui alle tabelle del Decreto Lgs. 22/97.
2. La raccolta, il trasporto, la distruzione ed il trattamento ecologico di tutti i rifiuti da ufficio quali archivi magnetici, nastri, bobine, floppy disk, toner per stampanti e fotocopiatrici, cartucce ink jet, archivi cartacei, carte di credito, bancomat e tessere magnetiche.
3. L'esercizio dell'attività di pulizia di ogni tipo di immobile, area o struttura quali, per esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale e religioso, sia privato che pubblico;
4. il noleggio, l'esercizio e la manutenzione di bagni e wc prefabbricati e portatili ad uso chimico;
5. l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci per conto terzi;
6. l'espletamento di servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
7. la manutenzione, vuotatura e pulizia dei pozzi neri e delle fosse biologiche, nonché il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
8. la conduzione diretta di aziende agricole;
9. l'assunzione ed esecuzione di lavori pubblici e privati di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde con l'espletamento di tutte le attività relative quali, a titolo di esempio: taglio e rasatura di manti erbosi, fornitura e messa a dimora di qualsiasi specie di essenze vegetali spontanee e non, potatura, taglio e cura di piante, realizzazione di parchi e giardini, campi sportivi, lavori di idraulica forestale, irrigazione, intervento di risanamento boschivo, manutenzioni dell'arredo urbano ed ecologiche, difesa anticrittogamica, concimazione di piante, fiori, prati e lavori di giardinaggio di ogni genere e specie;
10. la produzione e la commercializzazione di pavimentazioni ad assorbimento d'impatto e di sicurezza ed altri manufatti in gomma derivati da granuli di gomma riciclata;
11. l'assunzione e lo svolgimento di lavori di tinteggio, verniciatura, posa pavimenti e battiscopa, montaggio infissi, applicazione rivestimenti, carte da parati, pulizia grondaie, sistemazione tetti e simili, manutenzioni, ristrutturazioni e restauri di immobili pubblici e privati;
12. la gestione di impianti per il trattamento ed il recupero di pneumatici fuori uso;
13. la gestione di impianti per la triturazione e la macinazione di rifiuti;
14. la vendita in realizzo di prodotti e manufatti, nuovi ed usati, per conto di terzi;
15. l'acquisizione di lavori riguardanti l'affissione di manifesti, la gestione di cartelli ed impianti pubblicitari e attività connesse;
16. la gestione di parcheggi e posteggi pubblici e privati e di distributori per la vendita di carburanti e lubrificanti anche ai non soci;
17. l'attività di verniciatura, laccatura, lucidatura e restauro di mobili e di manufatti lignei;
18. l'esercizio di attività di lavanderia, tintoria, stireria di abiti e tessuti in genere mediante l'apertura anche di appositi esercizi;
19. l'esecuzione di servizi di selezione, imballaggio, confezionamento, carico

e scarico e movimentazioni di merci;

20. la gestione di pubblici esercizi. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari in forma fissa e ambulante.

21. la gestione di strutture turistico alberghiere e/o ricettive, sportive e culturali, stabilimenti balneari, colonie e centri di accoglienza.

22. la conduzione e gestione, sia in proprio che per conto terzi, di call-center e numeri verdi, di siti web e di commercio elettronico, la gestione di ordinativi e di distribuzione di prodotti e di campionari per l'industria ed il commercio, la gestione di concorsi a premi e raccolta punti, l'organizzazione e la gestione di qualunque servizio diretto al pubblico.

Essa potrà fra l'altro:

- concorrere ad aste pubbliche o private, o licitazioni private ed a gare d'appalto d'ogni genere;
- acquistare, prendere in affitto, istituire e gestire aree, immobili, terreni, stazioni di rifornimento, coltivazioni di vivai di piante e fiori, uffici, sedi, cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini, automezzi, gru, macchine operatrici di qualsiasi genere, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale, nonché venderli, affittarli e permutarli;
- esercitare trasporti e spedizioni in genere, sia nazionali che internazionali, nonché esercitare ogni altra attività connessa od affine al trasporto di cose e persone, compresa l'organizzazione di viaggi e servizi turistici;
- istituire e gestire attività culturali, ricreative, sportive e sociali.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III: SOCI

ART.N.7

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere Socio chiunque condivida i fini sociali perseguiti e, non avendo interessi in contrasto con quelli della Cooperativa, intenda contribuire alla loro realizzazione essendo in possesso dei requisiti personali necessari a tale scopo.

In particolare, possono essere Soci lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, tutti coloro i quali abbiano maturato o intendano maturare un'esperienza professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e

che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione possono partecipare direttamente alle attività della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La prestazione di lavoro del socio lavoratore, ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno.

Sono ammessi quali soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, coloro i quali intendano operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I soci volontari, il cui numero non deve superare la metà del numero complessivo dei soci, vanno iscritti in un'apposita sezione del libro Soci.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la Cooperativa sia composta da più di tre soci.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART.N.8

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente, se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede.

Devono essere indicati inoltre i motivi della richiesta, la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritti e l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'Organo amministrativo delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori, nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro, che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente con la Cooperativa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'accoglimento della domanda impegna il socio:

1. a sottoscrivere e versare, nei termini e con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, la quota di partecipazione al capitale sociale oltre all'eventua-

- le sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- 2 ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere assunte dagli organi sociali;
- 3 a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento e dalla delibera di ammissione.

ART.N.9

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART.N.10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo. Inoltre ha diritto di recedere il socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dall'avveramento del fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 36.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.N.11

L'esclusione sarà essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto.
- Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo

verso la società.

- Che in qualunque modo arrechi danno all'impresa, anche col discredito o creando dissidi tra i soci o svolgendo attività in contrasto con gli interessi e con gli scopi della cooperativa.
- che non tenga buona condotta morale e civile.
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali o delle norme contenute nella legge n. 142/01.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 36.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori, e determina la conseguente risoluzione dei rapporti mutualistici in essere, salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo.

L'interruzione del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, professionale o di collaborazione è causa di esclusione da socio salvo che l'organo amministrativo, previa domanda del socio, non provveda all'iscrizione dello stesso in altra categoria.

ART.N.12

I soci receduti, od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da loro effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i sei mesi successivi alla approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale è divenuto operante lo scioglimento del rapporto sociale.

Entro lo stesso termine, e salvo lo stesso diritto di ritenzione, matura il diritto di rimborso delle somme versate dal socio alla Cooperativa ad altro titolo.

ART.N.13

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Essi possono, però, designare uno di loro a succedere nella quota del defunto, semprechè, egli abbia i requisiti per essere socio.

ART.N.14

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote versate entro i due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ART. N.15

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento, ai sensi delle leggi in materia di cooperative di lavoro, redatto dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO IV: STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI

ART. N.16

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526 c.c.

ART. N.17

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- a) integrazione dei compensi;
- b) aumento gratuito del capitale sociale;

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE

ART. N.18

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale di Euro 250,00 (ducentocinquanta/00);
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di enti pubblici o privati, lasciti, donazioni, contributi in conto capitale ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita

della Cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite di esercizio solamente dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.

La Società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dagli amministratori.

Se in caso di perdite il capitale risulta diminuito di oltre un terzo si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se per le perdite il capitale sociale viene completamente eroso, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare l'abbattimento del capitale stesso ed il contemporaneo aumento del medesimo.

ART.N.19

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le quote di partecipazione possono essere pagate in unica soluzione o a rate.

In quest'ultimo caso cinque decimi dovranno essere versati all'atto della sottoscrizione e il rimanente in parti uguali nei cinque mesi successivi.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti; in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c.

Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

TITOLO VI: ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – RIPARTO RESIDUI ATTIVI

ART.N.20

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART.N.21

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) per una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59;
- c) per un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato e dell'eventuale sovrapprezzo, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) ad eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'art. 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della

prevalenza;

- e) per un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- g) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- h) per la restante parte integralmente a riserva indivisibile.

TITOLO VII: ORGANI SOCIALI

ART.N.22

Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico
- c) il collegio sindacale

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.N.23

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART.N. 24

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART.N.25

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della Cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'Assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della Cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum: l'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la stessa, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART.N.26

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte; ai soci persone giuridiche, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta.

In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni mille euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, ad essi, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità della partecipazione allo scambio mutualistico e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale.

In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale.

ART.N.27

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee, mediante delega scritta, soltanto da altri soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e, in loro assenza, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

IL PRESIDENTE DEL C.d.A o AMMINISTRATORE UNICO

ART.N.28

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in se-

de di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza dei consiglieri sia scelta tra i soci. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci.

Gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART.N.29

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

Spetta pertanto al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico:

- deliberare e stipulare tutti gli atti o contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'assemblea dello statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori, sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con istituti di credito ed altri enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive che passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pigni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della Cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezione di domicilio;

- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla Cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'Assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e l'eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

ART.N.30

Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice Presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale, se nominato, con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2475, comma 4, c.c.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART.N.31

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico.

Questi hanno la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a Lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

ART.N.32

IL COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il presidente. Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

ART.N.33

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c.

ART.N.34

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART.N.35

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VIII: CONTROVERSIE

ART.N.36

Con esclusivo riferimento ai diritti, disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, fra la società ed i soci, gli orga-

ni sociali e/o di controllo, nonchè fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Tribunale competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro venti giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con riferimento alla sede della società.

L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

ART.N.37

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

ART.N.38

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità.

TITOLO IX: SCIoglimento – LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART.N.39

La Società s'intenderà sciolta di diritto nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può deliberare in qualsiasi momento l'anticipato scioglimento della Società.

ART.N.40

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società deve nominare uno a più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendone i compiti a norma di legge.

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale, dovrà essere devoluto a norma della legge 31/1/1992 n. 59 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.N.41

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

Per tutto quant'altro non è disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Titolo VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.to Luciana Bovicelli

F.to Giancarlo Miccoli Favoni Notaio

Io sottoscritto Dott. Giancarlo Favoni Miccoli Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28 di-